

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO PICCOLI IMPRENDITORI INVISIBILI (CO.P.I.I.)

## **Articolo 1: Denominazione – Finalità – Sede - Durata**

L'Associazione "Comitato Piccoli imprenditori Invisibili", che può essere indicato anche con l'acronimo "C.O.P.I.I.", è un'associazione nazionale costituita ai sensi dell'Art 36 cc e ss., senza limiti territoriali, non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

L'Associazione "Comitato Piccoli Imprenditori Invisibili" (da questo punto in poi citato anche come "CO.P.I.I.") si propone di riunire e rappresentare in ogni sede i piccoli imprenditori. L'Associazione ha la sede legale ed operativa in San Miniato (PI) e potrà istituire sedi operative anche in altre località. Il trasferimento di sede non comporta modifica dell'atto costitutivo. La durata dell'associazione è illimitata.

## **Articolo 2: Scopi**

IL COPII è una associazione costituita al fine di garantire assistenza e solidarietà ai soggetti aderenti. Il COPII nasce per tutelare il diritto di iniziativa economica, quale diritto civile costituzionalmente garantito ed il ruolo socialmente rilevante dell'imprenditore quale attore del contesto sociale, tutelandolo e rappresentandolo nelle relazioni con le istituzioni e con gli altri soggetti del mercato.

Gli scopi principali del C.O.P.I.I. sono: 1) rappresentare davanti ad enti ed istituzioni i problemi che vivono quotidianamente i piccoli imprenditori; 2) aiutare i piccoli imprenditori mettendo loro a disposizione professionisti di fiducia per consulenze gratuite e prestazioni agevolate; 3) agire come organo consultivo in tutte le questioni di interesse per la categoria. 4) promuovere e contribuire al raggiungimento di una elevata formazione professionale dei predetti soggetti; 5) promuovere iniziative socialmente rilevanti, anche di interesse a livello legislativo sia in campo nazionale che regionale; 6) essere punto di riferimento del contesto socio economico promuovendo l'incontro ed il dialogo tra i diversi soggetti di categoria al fine di creare interscambi tra di loro; 7) promuovere il dialogo e la cooperazione con tutte le sigle, associazioni ed organizzazioni presenti in Italia i cui scopi e il cui operato siano in sintonia con gli scopi sociali del C.O.P.I.I..

## **Articolo 3: Attività**

Il CO.P.I.I., quindi, oltre a quanto sopra espressamente previsto, si propone di:

- 1) Farsi promotore di istanze volte alla tutela degli interessi della piccola e media imprenditoria ed alla relativa regolamentazione legislativa
- 2) Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli associati, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di corsi, seminari ed altre iniziative.
- 3) Stringere rapporti di collaborazione con il Ministero competente, le Istituzioni, le Università, gli Enti Locali, e con tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo della piccola e media imprenditoria, al fine di promuovere e tutelare gli interessi della categoria.
- 4) Organizzare all'interno dell'Associazione Gruppi di Studio e Commissioni che affrontino particolari problematiche legate alla settore.
- 5) Organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti e tavoli di confronto fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti in Italia nel settore della piccola imprenditoria.

- 6) Promuovere e curare la corretta informazione degli associati sulle tematiche inerenti il settore della piccola imprenditoria, anche attraverso internet, nonché attraverso un periodico di informazione dell'Associazione, sul quale pubblicare atti e documenti ufficiali del CO.P.I.I., nonché novità normative e ogni genere di notizie d'interesse per la categoria.
- 7) In generale, produrre, distribuire e diffondere, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, materiale culturale, scientifico, tecnico, politico, didattico, etc., utile al conseguimento dei fini dell'Associazione.
- 8) Fungere da punto di incontro tra i soggetti, rappresentati, e tutti gli altri enti ed istituzioni a vario titolo operanti in Italia nel medesimo settore.
- 9) Favorire il rapporto fra gli associati, le altre attività produttive ed i consumatori, contribuire, ove richiesto, alla amichevole composizione nelle vertenze del settore.
- 10) Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, ivi comprese associazioni, società, compagnie assicuratrici, case editrici, professionisti ecc. per ottenere servizi, sconti e vantaggi a favore degli associati.
- 11) Promuovere ogni iniziativa utile alla tutela del settore dei piccoli imprenditori, anche e soprattutto mediante azioni propositive per incidere nell'attività legislativa parlamentare.
- 12) Attuare tutto quanto si ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse e ad esse funzionali.

#### **Articolo 4: Associati**

Gli aderenti del CO.P.I.I.: si distinguono in: Ordinari, Onorari, Sostenitori, Fondatori.

Sono accettati, come associati Ordinari del CO.P.I.I., i soggetti che svolgono o hanno svolto in Italia, in qualsivoglia forma e sede, l'attività di piccolo imprenditore, i piccoli imprenditori italiani che svolgono la loro attività all'estero, ed i professionisti che operano nell'ambito dell'imprenditoria e che possano contribuire attraverso le proprie competenze professionali (es. organizzative, legali, commerciali etc) al raggiungimento dei fini sociali

La qualifica di associato Onorario è attribuibile, su proposta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo, a piccoli imprenditori o ad altri uomini o donne di cultura e/o di chiara fama, o a soggetti istituzionali e personalità di rilievo, la cui presenza all'interno del comitato possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

La qualifica di associato Sostenitore è attribuita a coloro che si distinguono per aver contribuito al sostentamento economico dell'Associazione, versando la quota associativa secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La qualifica aggiuntiva di associato Fondatore è attribuita a tutti coloro i quali sono iscritti all'Associazione dalla data di costituzione. La qualifica aggiuntiva di Fondatore non muta requisiti, diritti e doveri dell'associato.

Tutti gli aderenti all'Associazione sono tenuti a dimostrare il possesso dei rispettivi requisiti ed, esclusi gli aderenti Onorari, sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'Associazione è incompatibile, dunque motivo di esclusione, con l'iscrizione e con incarichi in associazioni, movimenti, partiti che siano ritenuti dal Consiglio Direttivo non compatibili con gli scopi dell'Associazione

Tutti gli aderenti hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'associazione. Tutti gli aderenti hanno diritto di voto in assemblea, purché in regola con il versamento della quota associativa, salvo quanto disposto dal comma che segue. Sono eleggibili negli organi dell'Associazione ed hanno diritto di voto per la elezione dei membri del Direttivo e del Presidente, solo gli associati Ordinari e Fondatori, purché in regola con il versamento della quota associativa, che siano stati aderenti all'associazione in qualità di associato Ordinario o Fondatore almeno nei 12 mesi precedenti le elezioni ed in tale periodo siano stati in regola con il pagamento della quota associativa.

La qualifica di aderente si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Le dimissioni vanno comunicate per scritto al Presidente e al Consiglio Direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione. La decadenza si verifica per la perdita o la verifica del mancato possesso dei requisiti sopra citati, ovvero per mancato pagamento della quota associativa o per contravvenzione alle norme del presente Statuto. Il provvedimento di esclusione di un aderente può essere preso dal Consiglio Direttivo in caso di condotta in grave e palese contrasto con gli scopi dell'Associazione.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli aderenti hanno diritto:

- a) di partecipare, intervenire e votare alle assemblee dei soci, coerentemente con quanto previsto dal presente statuto ed in particolare dall'Art 4;
- b) di partecipare a tutte le attività e di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- c) di ricevere le pubblicazioni predisposte dall'Associazione;
- d) di esercitare gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali.

#### **Articolo 6 – Ammissione**

L'adesione all'Associazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

All'atto dell'ammissione, il nuovo associato dovrà versare l'eventuale quota annuale associativa e, se richiesta, una eventuale tassa di ammissione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

La delibera di ammissione dovrà essere annotata nel libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza.

Il rapporto associativo ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso, o altra causa di perdita della qualità di associato.

#### **Art 7 – Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde per decesso, recesso o esclusione. In merito alla perdita della qualità di associato delibera il Consiglio Direttivo.

Con motivata deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti, potrà essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione, danneggiandola materialmente o moralmente;
- c) che non versa la quota associativa annuale, qualora questa sia stata stabilita, entro 30 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento dal Consiglio Direttivo;
- d) che si renda inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

La delibera di esclusione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

L'esclusione avrà efficacia nel momento in cui viene approvata dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il diritto di voto in Assemblea si acquisisce al momento stesso dell'ammissione all'Associazione e si perde dal momento di approvazione della perdita della qualità di associato.

## **Articolo 8: Organi dell'Associazione**

Sono Organi del CO.P.I.I.: - l'Assemblea, - il Presidente, - il Consiglio Direttivo, - il Tesoriere e, se stabilito dal Consiglio Direttivo, Vice Presidente e Direttore.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente il Consiglio Direttivo. E' previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

## **Art. 9: Assemblea**

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'associazione una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata o per fax o per posta elettronica, a ciascun associato, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando un decimo degli associati lo richieda.

Hanno diritto di partecipare e votare tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale. Il diritto di voto in relazione alla elezione del Presidente e dei membri del Direttivo, nonché in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento e liquidazione dell'associazione, è riservato agli associati Ordinari e Fondatori, che siano stati associati con tali qualifiche almeno nei 12 mesi precedenti le elezioni ed in regola anche nel predetto periodo con il pagamento della quota associativa.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività del CO.P.I.I.;

- b) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- c) nominare i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 10; i membri del Consiglio sono scelti dall'assemblea fra gli aderenti Ordinari e fra gli aderenti Fondatori;
- d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dallo statuto;
- e) approvare il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- f) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea abbia provveduto alla loro nomina. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del Consiglio. Ogni associato dispone di un voto, che può essere delegato solo ad un altro associato.

La delega deve essere scritta e sottoscritta dal delegante. Ogni delegato può rappresentare non più di un associato, non essendo ammessa più di una delega.

Ogni impresa o associazione professionale potrà esprimere soltanto un voto in assemblea, anche qualora il numero dei soci associati a CO.P.I.I. sia maggiore di uno. In tale ipotesi, il diritto di voto spetterà al socio con maggiore anzianità di iscrizione al CO.P.I.I. o, in caso di parità, al socio più anziano di età.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci Ordinari. In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci Ordinari presenti o rappresentati.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei votanti. Le delibere relative alla modifica dello Statuto vengono assunte con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei votanti, scioglimento, devoluzione del patrimonio associativo e nomina dei liquidatori devono invece essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei votanti.

In caso l'Assemblea, con all'ordine del giorno unicamente lo scioglimento della Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e l'eventuale nomina dei liquidatori, non raggiunga il quorum partecipativo necessario nè in prima nè in seconda convocazione, il Presidente può convocare, non prima di 15 giorni dall'invio del precedente avviso di convocazione, un'altra Assemblea, con medesimo ordine del giorno, che sarà valida, in terza convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati. L'avviso di convocazione di tale Assemblea dovrà specificare che in terza convocazione l'Assemblea straordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, le votazioni avvengono per alzata di mano. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche sono considerate nulle.

## **Art. 10: Presidente**

Il presidente del comitato dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Alla scadenza del mandato il Presidente svolgerà comunque le sue funzioni fino a nuova nomina. Egli ha la rappresentanza legale del CO.P.I.I. ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale o del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal Vice Presidente

o, se tale carica non è stata ancora assegnata dal Consiglio Direttivo, dal membro più anziano di carica del consiglio ed a parità dal membro tra quelli in carica da maggior tempo dal più anziano di età. Ove ricorrano adeguate condizioni economiche, il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per il Presidente commisurato all'attività effettivamente svolta.

### **Art. 11: Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è formato da un minimo di tre membri a un massimo di sette, incluso il Presidente dell'Associazione. I membri del consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dal precedente articolo, nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio in quanto tali, ma solo il rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o dai due terzi dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri (nel caso il Consiglio sia composto da 3 membri è sufficiente la presenza di 2 consiglieri, compreso il Presidente) e le sue decisioni sono valide quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del Consiglio, provvede a sostituirli l'Assemblea dei soci. Il Consigliere decade dall'incarico qualora non partecipi a più di 3 (tre) riunioni consecutive, tenute non il medesimo giorno. Nel qual caso, l'Assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione. Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea del CO.P.I.I.. In particolare:

- a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea;
- b) provvede alla eventuale nomina del Direttore dell'Associazione, che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associati per coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- c) può affidare ai suoi membri, al direttore dell'associazione se nominato, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea decide di effettuare nell'interesse comune degli associati;
- d) può convocare l'Assemblea dell'Associazione;
- e) stabilisce la misura dei contributi a carico degli aderenti;
- f) predispone il bilancio preventivo nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea.
- g) può nominare o revocare i delegati provinciali e regionali.

### **Articolo 12: Tesoriere**

Il Tesoriere è designato dal Consiglio Direttivo tra gli aderenti Ordinari dell'Associazione, tra i membri del Direttivo stesso; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi; per tutta la durata dell'incarico, non può ricoprire altri incarichi all'interno del CO.P.I.I..

Il Tesoriere tiene la contabilità, provvede ed è responsabile della custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni dell'Associazione, di cui tiene aggiornati gli inventari; redige il bilancio consuntivo, che presenta al Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo del Comitato. Cura la trasmissione dei bilanci approvati dal Revisore Unico dei Conti. Ogni spesa dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente, ovvero dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicata al Tesoriere.

### **Articolo 13: Delegato provinciale e regionale**

Il Consiglio Direttivo può nominare un soggetto delegato per ogni Provincia e/o Regione che avrà il compito di fare da tramite tra gli aderenti in questa residenti e il direttivo nazionale. Tale incarico ha durata annuale e può essere rinnovato. Ogni attività del delegato deve preventivamente essere portata a conoscenza del Presidente al fine di ottenere da quest'ultimo il nulla osta. Il Presidente per le sue decisioni dovrà preventivamente avere parere favorevole del Direttivo. La mancata osservanza di quanto sopra determina la revoca dall'incarico di delegato.

### **Articolo 14: Fondo comune**

Il patrimonio del CO.P.I.I. è costituito: - dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'iscrizione, - da eventuali contributi straordinari, - da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere, - da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati, - da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario, dai beni acquistati con i contributi versati.

### **Articolo 15: Obbligazioni sociali**

Per le obbligazioni assunte in nome del CO.P.I.I. da persone che, a norma del presente Statuto ne hanno la rappresentanza, i terzi possono fare valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio associativo. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto del CO.P.I.I., fino a che all'associazione non sarà riconosciuta personalità giuridica.

### **Articolo 16: Esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo devono annualmente essere predisposti dal Consiglio e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro il 30 Aprile.

### **Articolo 17: Divieto di distribuzione di utili e obbligo del loro impiego per la realizzazione di attività istituzionali**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto invece obbligo di impiegare i suddetti utili per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse anche mediante costituzione di riserve vincolate ai suddetti fini.

### **Articolo 18: Pubblicazioni**

Tutte le iniziative, i patrocini e le pubblicazioni del Comitato (ivi compresi libri, articoli, comunicati stampa, volantini, dossier, etc.), contrassegnate dal logo dell'Associazione stessa, devono essere preventivamente approvate, nella forma e nel contenuto direttamente dal Presidente e/o dal Direttivo.

#### **Articolo 19: Libri sociali e registri contabili**

Oltre alla tenuta delle scritture contabili previste dalla legge, l'Associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza;
- b) libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei libri sociali è posta a carico del Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, previa istanza preceduta da congruo preavviso, potranno prender visione dei libri sociali ed estrarne copia a loro spese.

In caso di esercizio di attività economica o commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle relative disposizioni di carattere fiscale.

**Art. 20: Scioglimento** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 21: Rinvio** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e firmato,  
Statuto approvato dall'Assemblea, Firenze, lì